

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**  
**del 14 giugno 1966**  
**relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali**  
 (66/402/CEE)  
 (GU P 125 dell'11.7.1966, pag. 2309)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <b>M1</b> Direttiva 69/60/CEE del Consiglio del 18 febbraio 1969	L 48	1	26.2.1969
► <b>M2</b> Direttiva 71/162/CEE del Consiglio del 30 marzo 1971	L 87	24	17.4.1971
► <b>M3</b> Direttiva 72/274/CEE del Consiglio del 20 luglio 1972	L 171	37	29.7.1972
► <b>M4</b> Direttiva 72/418/CEE del Consiglio del 6 dicembre 1972	L 287	22	26.12.1972
► <b>M5</b> Direttiva 73/438/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1973	L 356	79	27.12.1973
► <b>M6</b> Direttiva 75/444/CEE del Consiglio del 26 giugno 1975	L 196	6	26.7.1975
► <b>M7</b> Direttiva 78/55/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977	L 16	23	20.1.1978
► <b>M8</b> Prima Direttiva 78/387/CEE della Commissione del 18 aprile 1978	L 113	13	25.4.1978
► <b>M9</b> Direttiva 78/692/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978	L 236	13	26.8.1978
► <b>M10</b> Direttiva 78/1020/CEE del Consiglio del 5 dicembre 1978	L 350	27	14.12.1978
► <b>M11</b> Direttiva 79/641/CEE della Commissione del 27 giugno 1979	L 183	13	19.7.1979
► <b>M12</b> Direttiva 79/692/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979	L 205	1	13.8.1979
► <b>M13</b> Direttiva 81/126/CEE, della Commissione del 16 febbraio 1981	L 67	36	12.3.1981
► <b>M14</b> Direttiva 81/561/CEE del Consiglio del 13 luglio 1981	L 203	52	23.7.1981
► <b>M15</b> Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985	L 362	8	31.12.1985
► <b>M16</b> Direttiva del Consiglio del 22 aprile 1986	L 118	23	7.5.1986
► <b>M17</b> Direttiva 86/320/CEE della Commissione del 20 giugno 1986	L 200	38	23.7.1986
► <b>M18</b> Direttiva 87/120/CEE della Commissione del 14 gennaio 1987	L 49	39	18.2.1987
► <b>M19</b> Direttiva 88/332/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988	L 151	82	17.6.1988
► <b>M20</b> Direttiva 88/380/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988	L 187	31	16.7.1988
► <b>M21</b> Direttiva 88/506/CEE della Commissione del 13 settembre 1988	L 274	44	6.10.1988
► <b>M22</b> Direttiva 89/2/CEE della Commissione del 15 dicembre 1988	L 5	31	7.1.1989
► <b>M23</b> Direttiva 90/623/CEE della Commissione del 7 novembre 1990	L 333	65	30.11.1990
► <b>M24</b> Direttiva 90/654/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990	L 353	48	17.12.1990
► <b>M25</b> Direttiva 93/2/CEE della Commissione del 28 gennaio 1993	L 54	20	5.3.1993
► <b>M26</b> Direttiva 95/6/CE della Commissione del 20 marzo 1995	L 67	30	25.3.1995
► <b>M27</b> Direttiva 96/72/CE del Consiglio del 18 novembre 1996	L 304	10	27.11.1996
► <b>M28</b> Direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998	L 25	1	1.2.1999
► <b>M29</b> Direttiva 98/96/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998	L 25	27	1.2.1999

► <b><u>M30</u></b> Direttiva 1999/8/CE della Commissione del 18 febbraio 1999	L 50	26	26.2.1999
► <b><u>M31</u></b> Direttiva 1999/54/CE della Commissione del 26 maggio 1999	L 142	30	5.6.1999
► <b><u>M32</u></b> Direttiva 2001/64/CE del Consiglio del 31 agosto 2001	L 234	60	1.9.2001

Modificata da:

► <b><u>A1</u></b> Atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	L 73	14	27.3.1972
(adattato dalla decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973)	L 2	1	1.1.1973
► <b><u>A2</u></b> Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
► <b><u>A3</u></b> Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

Rettificata da:

- **C1** Rettifica, GU L 49 del 25.2.1999, pag. 46 (98/96/CE)
- **C2** Rettifica, GU L 161 del 16.6.2001, pag. 48 (98/96/CE)

▼B

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**  
**del 14 giugno 1966**  
**relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali**  
(66/402/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo <sup>(1)</sup>,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che la produzione di cereali occupa un posto molto importante nell'agricoltura della Comunità Economica Europea;

Considerando che i risultati soddisfacenti della coltura di cereali dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di sementi adeguate; che alcuni Stati membri hanno pertanto limitato, da qualche tempo, la commercializzazione delle sementi di cereali a sementi di alta qualità; che essi hanno beneficiato del risultato dei lavori di sistematica selezione delle piante svolti attraverso parecchi decenni e che hanno portato a varietà di cereali sufficientemente stabili ed omogenee, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per le utilizzazioni perseguite;

Considerando che una maggiore produttività in materia di coltura di cereali nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione;

Considerando, tuttavia, che una limitazione della commercializzazione ad alcune varietà non è giustificata se non in quanto esista al tempo stesso la garanzia per l'agricoltore di poter effettivamente ottenere sementi di queste stesse varietà;

Considerando che a tal fine alcuni Stati membri applicano sistemi di certificazione aventi lo scopo di garantire l'identità e la purezza delle varietà mediante un controllo ufficiale;

Considerando che sistemi siffatti esistono già sul piano internazionale; che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ha raccomandato norme minimali per la certificazione delle sementi di granturco nei paesi europei e mediterranei; che, inoltre, l'Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico ha stabilito un sistema di certificazione varietale delle sementi di piante foraggere destinate al commercio internazionale;

Considerando che occorre stabilire per la Comunità un sistema unificato di certificazione fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione dei sistemi predetti;

Considerando che occorre che tale sistema sia applicabile tanto agli scambi tra gli Stati membri quanto alla commercializzazione sui mercati nazionali;

Considerando che, per regola generale, le sementi di cereali devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano state ufficialmente esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate; che la scelta dei termini tecnici «sementi di base» e «sementi certificate» è basata sulla terminologia internazionale già esistente;

Considerando che occorre escludere le sementi di cereali non commercializzate dal campo d'applicazione delle norme comunitarie data la

<sup>(1)</sup> GU n. 109 del 9. 7. 1964, pag. 1760/64.

**▼B**

loro scarsa importanza economica; che non dev'essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporle a particolari prescrizioni;

Considerando che è opportuno non applicare le norme comunitarie alle sementi quando sia provato che sono destinate all'esportazione in paesi terzi;

Considerando che, per migliorare, oltre il valore genetico, la qualità esteriore delle sementi di cereali nella Comunità, devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne la purezza specifica, la facoltà germinativa e lo stato sanitario;

Considerando che, per garantire l'individualità delle sementi, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo dei campioni, alla chiusura e al contrassegno; che, a questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione dell'agricoltore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione;

Considerando che taluni Stati membri hanno bisogno, per particolari destinazioni, di miscugli di sementi di cereali di varie specie; che, per tener conto di tali esigenze, gli Stati membri devono essere autorizzati ad ammettere detti miscugli a determinate condizioni;

Considerando che, per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate;

Considerando che le sementi rispondenti a tali condizioni non devono essere soggette se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie, fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del Trattato al di fuori dei casi in cui le norme comunitarie prevedono tolleranze per organismi nocivi;

Considerando che occorre che in un primo tempo, fino alla elaborazione di un catalogo comune delle varietà, tali restrizioni comprendano, in particolare, il diritto degli Stati membri di limitare la commercializzazione delle sementi a varietà aventi per il rispettivo territorio un valore agronomico e d'utilizzazione;

Considerando che è necessario riconoscere, a determinate condizioni, l'equivalenza tra sementi moltiplicate in un altro paese da sementi di base certificate in uno Stato membro e sementi moltiplicate nello stesso Stato membro;

Considerando, d'altra parte, che occorre prevedere che le sementi di cereali raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrano le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate nella Comunità e conformi alle norme comunitarie;

Considerando che, per dei periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate delle diverse categorie incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente sementi soggette a requisiti ridotti;

Considerando che, al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione dei vari Stati membri e per avere, in futuro, possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri campi comparativi comunitari per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi delle diverse categorie di «sementi certificate»;

Considerando che è indicato affidare alla Commissione la cura di adottare talune misure d'applicazione; che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno ad un Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

**▼B**

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

**▼M28***Articolo 1*

La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di cereali all'interno della Comunità.

*Articolo 1 bis*

Ai fini della presente direttiva, per «commercializzazione» s'intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di sementi a terzi, con o senza compenso, mirante allo sfruttamento commerciale.

Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

- la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;
- la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

Le condizioni dell'applicazione delle presenti disposizioni vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.

**▼B***Articolo 2*

1. Ai sensi della presente direttiva s'intende per

**▼M4**

A. Cereali: le piante delle specie seguenti destinate alla produzione agricola od orticola, escluse le piante ornamentali:

**▼B**

Avena sativa L.	Avena
-----------------	-------

**▼M11**

Hordeum vulgare L.	Orzo
--------------------	------

**▼B**

Oryza sativa L.	Riso
-----------------	------

**▼M1**

Phalaris canariensis L.	Scagliola
-------------------------	-----------

**▼B**

Secale cereale L.	Segale
-------------------	--------

**▼M16**

Sorghum bicolor (L.) Moench	Sorgo
Sorghum sudanese (Piper)	Erba sudanese
Stapf	

**▼M20**

X Triticosecale Wittm.	Triticale
------------------------	-----------

▼ **M11**

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.	Frumento tenero
Triticum durum Desf.	Frumento duro

▼ **B**

Triticum spelta L.	Spelta
--------------------	--------

▼ **M18**

Zea mais L. (Partim)	Granturco, escluso il popcorn ed il granturco dolce
----------------------	---

▼ **M17**

Questa definizione si applica anche ai seguenti ibridi risultanti dall'incrocio delle specie sopra elencate:

Sorghum bicolor (L.) × Ibridi risultanti dall'incrocio di sorgo ed erba sudanese.

Sorghum sudanense  
(Piper) Stapf.

Salvo disposizione contraria, le sementi dei suddetti ibridi devono essere conformi alle norme o altre condizioni previste per le sementi di ognuna delle specie dalle quali derivano.

▼ **B**

B. Varietà, ibridi e linee «inbred» di granturco ► **M16** e *Sorghum* spp ◄.:

- a) Varietà a impollinazione libera: varietà sufficientemente omogenea e stabile.
- b) Linea «inbred»: linea sufficientemente omogenea e stabile ottenuta sia per autofecondazione artificiale accompagnata da selezione durante parecchie generazioni successive, sia con operazioni equivalenti.
- c) Ibrido semplice: prima generazione di un incrocio fra due linee «inbred», definito dal costituente.
- d) Ibrido doppio: prima generazione di un incrocio fra due ibridi semplici, definito dal costituente.
- e) Ibrido a tre vie: prima generazione di un incrocio fra una linea «inbred» e un ibrido semplice, definito dal costituente.
- f) Ibrido «Top Cross»: prima generazione di un incrocio fra una linea «inbred» o un ibrido semplice e una varietà a impollinazione libera, definito dal costituente.
- g) Ibrido intervarietale: prima generazione di un incrocio fra piante di sementi di base di due varietà a impollinazione libera, definito dal costituente.

▼ **M20**

C. Sementi di base (avena, orzo, riso, scagliola, segale, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): le sementi;

▼ **B**

- a) prodotte sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà,
- b) previste per la produzione di sementi sia della categoria «sementi certificate», sia delle categorie «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione»,
- c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e
- d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

**▼ M20**

- C bis. ► **M31** Sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione) ◀
- a) destinate alla produzione di ibridi;
  - b) che, conformemente alle norme di cui all'articolo 4, soddisfano le condizioni fissate agli allegati I e II per le sementi di base e
  - c) per le quali nel corso di un esame ufficiale sia stata constatata la rispondenza alle suddette condizioni.

**▼ B**

- D. Sementi di base (granturco (SIC! granturco e) ► **M16** *Sorghum* spp. ◀)
1. di varietà a impollinazione libera: le sementi
    - a) prodotte sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà,
    - b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate» di questa varietà, di ibridi «Top Cross» o di ibridi intervarietali,
    - c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e
    - d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
  2. di linee «inbred»: sementi
    - a) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e
    - b) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
  3. gli ibridi semplici: le sementi
    - a) previste per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi «Top Cross»,
    - b) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e
    - c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

**▼ M20**

- E. ► **M31** Sementi certificate (scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione): le sementi ◀

**▼ M1**

- a) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati I e II e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni;

**▼ B**

- b) previste per una produzione diversa da quella di sementi di cereali,
- c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1 b) e paragrafo 2, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate, e

**▼ M29**

- d) i) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate oppure
  - ii) per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato I mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.

**▼ M20**

F. Sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso, tritico, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): le sementi

**▼ M1**

a) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste agli allegati I e II per le sementi di base;

**▼ B**

b) previste sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di seconda riproduzione» sia per una produzione diversa da quella di sementi di cereali,  
c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate di prima riproduzione, e

**▼ M29**

d) i) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate oppure  
ii) per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato I mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.

**▼ M20**

G. Sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, riso, tritico, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): le sementi;

**▼ M1**

a) provenienti direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste agli allegati I e II per le sementi di base;

**▼ B**

b) previste per una produzione diversa da quella di sementi di cereali,  
c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate di seconda riproduzione, e

**▼ M29**

d) i) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate oppure  
ii) per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato I mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.

**▼ B**

H. Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate

a) da autorità di uno Stato, o  
b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, o  
c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

a condizione che le persone indicate sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

**▼ M29**

1 bis. Eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui al paragrafo 1, punto A sono adottate conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 21.

**▼ M20**

1 ter. Le modifiche da apportare al paragrafo 1 lettere C, C bis, E, F e G, per includere gli ibridi di scagliola, segale e tritico nel campo d'applicazione della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.



**▼ M20**

1 quater. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 21. Le definizioni di cui al paragrafo 1, lettera B, sono adottate di conseguenza, secondo la stessa procedura.

**▼ M28****▼ M12**

► **M20** 1 sexto. ◀ Secondo la procedura prevista dall'articolo 21, gli Stati membri possono essere autorizzati fino al ► **M20** 30 giugno 1987 ◀ ad ammettere la commercializzazione di semenù di determinate varietà di segale, destinate essenzialmente ad uso foraggero, che non soddisfino ai requisiti:

— stabiliti nell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa

**▼ M20****▼ B**

2. Gli Stati membri possono

- a) comprendere nella categoria delle sementi di base più generazioni e suddividere questa categoria per generazioni,
- b) prevedere che gli esami ufficiali della facoltà germinativa e della purezza specifica non siano effettuati su tutti i lotti per la certificazione, salvo ogniqualvolta sussista un dubbio circa il rispetto delle condizioni dell'allegato II.

**▼ M1**

- c) durante un periodo transitorio di non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva ed in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, punti E, F e G, certificare come sementi certificate le sementi provenienti direttamente da sementi ufficialmente controllate in uno Stato membro secondo il sistema ivi vigente e che diano le stesse garanzie offerte dalle sementi di base certificate secondo i principi della presente direttiva; tale disposizione è applicabile per analogia alle sementi certificate di prima riproduzione di cui al paragrafo 1, punto G.

**▼ M5**

- d) essere autorizzati, a richiesta, secondo la procedura di cui all'articolo 21, a certificare ufficialmente fino al ► **M20** 30 giugno 1989 ◀ al più tardi sementi di specie autogame delle categorie «sementi certificate di prima riproduzione» oppure «sementi certificate di seconda riproduzione»
  - quando, invece dell'ispezione ufficiale in campo di cui all'allegato I, si è proceduto ad una ispezione in campo controllata ufficialmente mediante sondaggi su almeno il 20 % delle colture di ciascuna specie;
  - a condizione che oltre alle sementi di base, almeno le sementi pre-base di due generazioni precedenti immediatamente tale categoria siano risultate conformi, all'atto di un esame ufficiale effettuato nello Stato membro di cui trattasi, ai requisiti previsti agli allegati I e II per le sementi di base per quanto riguarda l'identità e la purezza varietali.

**▼ M29**

3. Qualora venga eseguito un esame sotto sorveglianza ufficiale di cui ai paragrafi 1 E d) ii), 1 F d) ii) e 1 G d) ii) debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- i) l'ispettore
  - a) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche;
  - b) non deve trarre alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

**▼M29**

- c) deve essere ufficialmente autorizzato dall'autorità competente per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;
- d) deve svolgere le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;
- ii) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;
- iii) ►C2 una parte delle colture da seme deve essere controllata ◀ da ispettori ufficiali. Tale parte rappresenta il 10 % per le colture ad autoimpollinazione e del 20 % per quelle a impollinazione incrociata ovvero, per le specie per le quali gli Stati membri prevedono controlli ufficiali di laboratorio che ricorrono a processi morfologici, fisiologici o, se del caso, biochimici per identificare la varietà e determinare la purezza, rispettivamente il 5 % e il 15 %;
- iv) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale;
- v) gli Stati membri stabiliscono le sanzioni comminabili in caso di violazione delle norme che disciplinano l'esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale. Le sanzioni previste debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni possono comprendere il ritiro del riconoscimento di cui al paragrafo 3, punto i), lettera c) agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione della semente controllata è annullata a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti.
4. Per l'esecuzione dei controlli sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate ulteriori misure, secondo la procedura di cui all'articolo 21.

Fino al momento in cui verranno adottate tali misure occorre rispettare le condizioni stabilite dall'articolo 2 della decisione 89/540/CEE della Commissione.

**▼B***Articolo 3***▼M28**

1. Gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate soltanto le sementi di cereali ufficialmente certificate come «sementi di base», «sementi certificate», «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione».

**▼B**

2. Gli Stati membri stabiliscono il contenuto massimo di umidità delle sementi di base e delle sementi certificate di ogni tipo per la certificazione ►M28 — ◀.
3. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.

**▼M28***Articolo 3 bis*

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate:

- le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e
- le sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.

▼B*Articolo 4*

1. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 3:

- a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa; all'uopo, sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo nonché il numero di riferimento del lotto;
- b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi ►M1 ————— ◀, la certificazione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie «sementi di base» o «sementi certificate», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione è concessa a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria della semente e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore nonché il numero di riferimento del lotto.

Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti nell'articolo 15 limitatamente alle moltiplicazioni effettuate al di fuori della Comunità.

▼M28

4. Gli Stati membri che fanno ricorso alle deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), si garantiscono la reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.

*Articolo 4 bis*

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori insediati nel loro territorio a commercializzare:

- a) piccoli quantitativi di sementi, a scopi scientifici o per lavori di selezione,
- b) quantitativi adeguati di sementi per altri scopi di prova o di sperimentazione, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.

Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano quindi le disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 70/457/CEE.

2. Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di tali autorizzazioni sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 21.

3. Le autorizzazioni concesse, prima della data di adozione della presente direttiva dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 2.

**▼B***Articolo 5*

Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione.

**▼M28***Articolo 5 bis*

Gli Stati membri possono limitare la certificazione delle sementi di avena, orzo, riso e frumento alle sementi certificate di prima riproduzione.

**▼B***Articolo 6***▼M2**

1. Gli Stati membri stabiliscono, a richiesta del costituente, che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta.

**▼B***Articolo 7*

1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà e delle linee «inbred» di granturco e durante l'esame delle sementi per la certificazione, i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi adeguati.

2. Per l'esame delle sementi per la certificazione, i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato III sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.

*Articolo 8*

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base e sementi certificate di ogni tipo soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 9 e 10, di un sistema di chiusura e di un contrassegno.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

*Articolo 9***▼M9**

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate di ogni tipo siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 10, paragrafo 1 o sull'imballaggio stesso.

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione della suddetta etichetta o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

Secondo la procedura prevista dall'articolo 21 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.

**▼M1**

2. Non si può procedere ad una o più nuove chiusure dell'imballaggio se non ufficialmente ►**M9** o sotto controllo ufficiale ◀. In tal caso, sull'etichetta prevista all'articolo 10, paragrafo 1, si menzionerà anche l'ultima nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.

▼ **M6**

3. Per i piccoli imballaggi ► **M28** , chiusi nel loro territorio, ◀ gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1. ► **M28** Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21. ◀

▼ **M7***Articolo 10*

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate di ogni tipo:

- a) siano muniti, all'esterno, di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato IV e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate e per le sementi certificate di prima riproduzione e rosso per le sementi certificate di seconda riproduzione. Se l'etichetta è munita di un occhiello, la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. Se, nei casi previsti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, le sementi di base o le sementi di granturco non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Secondo la procedura di cui all'articolo 21 può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio, in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte,
- b) contengano un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato IV, parte A, lettera a), punti 3, 4 e 5. L'attestato deve presentarsi in modo che non possa essere scambiato con l'etichetta di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o se, confermente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.

▼ **M28**

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi chiusi nel proprio territorio. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼ **M7**

3. Gli Stati membri possono, secondo la procedura prevista all'articolo 21, essere autorizzati a mantenere fino al 30 giugno 1980 le disposizioni che permettono la commercializzazione delle sementi di cereali i cui imballaggi portino le indicazioni prescritte in maniera diversa da quella prevista al paragrafo 1, lettera a), sesta frase.

▼ **M32***Articolo 10 bis*

1. In deroga agli articoli 8, 9 e 10, gli Stati membri possono prevedere una semplificazione delle disposizioni relative al sistema di chiusura e al contrassegno degli imballaggi per la vendita delle sementi della categoria «sementi certificate» alla rinfusa al consumatore finale.

2. Le condizioni per l'applicazione della deroga di cui al paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 21, paragrafo 2.

Fino all'adozione di tali condizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della decisione 94/650/CE della Commissione <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/441/CE della Commissione (GU L 176 del 15.7.2000, pag. 50).

**▼M28***Articolo 11*

1. Nei casi diversi da quelli considerati dalla presente direttiva è possibile disporre, secondo la procedura di cui all'articolo 21, che gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di qualsiasi tipo debbano recare un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio stesso). Anche le indicazioni che debbono figurare su tale etichetta sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.

2. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di prescrivere che le partite di sementi conformi ai requisiti speciali relativi alla presenza di Avena fatua stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 21 siano accompagnate da un certificato ufficiale che ne attesti la conformità a tali requisiti.

*Articolo 11 bis*

Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.

**▼B***Articolo 12*

Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base o di sementi certificate di ogni tipo sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

*Articolo 13***▼M12**

1. Gli Stati membri ►**M28** ammettono ◀ la commercializzazione di sementi di una specie di cereali sotto forma di determinati miscugli di sementi di varietà diverse purché tali miscugli, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche risultino particolarmente efficaci contro la propagazione di taluni organismi nocivi e i vari componenti del miscuglio rispondano, prima di essere mescolati, alle norme di commercializzazione loro applicabili.

**▼B**

►**M12** 2. ◀ Gli Stati membri ►**M28** ammettono ◀ che siano commercializzate sementi di cereali in miscugli di sementi di diverse specie, purché le diverse componenti del miscuglio siano conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione per esse vigenti.

**▼M28**

2 bis. Le condizioni specifiche per la commercializzazione di tali miscugli sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 21.

**▼B**

►**M12** 3. ◀ Sono applicabili le disposizioni degli articolo 8, 9 e 11, nonché quelle dell'articolo 10, salvo che per i miscugli l'etichetta è verde.

**▼M20***Articolo 13 bis***▼M29**

Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni stabilite dalla presente direttiva si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

**▼M20**

Nel quadro di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale

**▼ M20**

esenzione sarà definita in rapporto alle condizioni in cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.

**▼ B***Articolo 14***▼ M28**

1. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

**▼ A1**

1 bis. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 21, autorizza per la commercializzazione delle sementi di cereali, nella totalità o in talune parti del territorio di uno o più Stati membri, che siano adottate disposizioni più rigorose di quelle previste nell'allegato II per quanto riguarda la presenza di *Avena fatua* in tali sementi, qualora siano applicate disposizioni analoghe alla produzione indigena delle sementi in questione e nelle colture cereali della regione interessata sia effettivamente condotta una campagna di estirpazione dell'*Avena fatua*.

**▼ M28***Articolo 14 bis*

Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 3 bis, primo trattino, a condizione che:

- a) siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base,
- b) siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva, e
- c) tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:
  - il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,
  - il numero di riferimento della partita,
  - il mese e l'anno della chiusura, oppure
  - il mese e l'anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni ai fini della certificazione,
  - la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini,
  - la varietà, indicata almeno in caratteri latini,
  - la dicitura «sementi pre-base»,
  - il numero di generazioni anteriori alle sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di prima riproduzione».

L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.

**▼ M20***Articolo 15*

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cereali
  - provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) o provenienti

**▼ M20**

direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e

— raccolte in un altro Stato membro,

devono, a richiesta e senza pregiudizio della direttiva 70/457/CEE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

**▼ M28**

2. Le sementi di cereali raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1 sono:

— confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettere A e B, conformemente a quanto prevede l'articolo 9, paragrafo 1, e

— accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.

Le disposizioni di cui al primo comma, relativa all'imballaggio e al contrassegno, possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano ovvero convengano sull'esenzione.

**▼ M20**

3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di cereali

— provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e

— raccolte in un paese terzo

devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) per la categoria interessata e se è stata constatata al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria. Anche gli altri Stati membri possono autorizzare la certificazione ufficiale di tali sementi.

**▼ B***Articolo 16*

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata:

a) se, nel caso previsto nell'articolo 15, le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfino alle condizioni dell'allegato I;

b) se sementi di cereali raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità per i contrassegni e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle sementi di base, alle sementi certificate o alle sementi certifi-



**▼B**

cate di prima o di seconda riproduzione raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

**▼M5**

2. Gli Stati membri possono, per quanto riguarda un paese terzo, procedere essi stessi alle costatazioni di cui al paragrafo 1, purché il Consiglio non si sia ancora pronunciato, ai sensi della presente direttiva, nei confronti di questo paese. Questo diritto si estingue il 1° luglio 1975.

**▼M3**

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva

**▼M24**

4. Il paragrafo 1 è applicabile anche nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1991. Le modalità d'applicazione possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21

**▼M28***Articolo 17*

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base o di sementi certificate, che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 21, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamento, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di una varietà non inclusa nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.

2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; per sementi di varietà non incluse nei cataloghi sopracitati l'etichetta ufficiale è di colore marrone. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria di sementi soggetta a requisiti ridotti.

3. Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 21.

**▼B***Articolo 18*

La presente direttiva non si applica alle sementi di cereali per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

*Articolo 19***▼M28**

1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di cereali, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva.

2. Fatta salva la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg importate da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

- a) specie,
- b) varietà,
- c) categoria,
- d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,

**▼ M28**

- e) paese speditore,
- f) importatore,
- g) quantitativo di sementi.

Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.

**▼ B***Articolo 20***▼ M2**

1. Nell'ambito della Comunità vengono effettuati saggi comparativi comunitari al fine di controllare a posteriori campioni di sementi di base, escluse quelle di varietà ibride e sintetiche, e di sementi certificate di qualsiasi tipo di cereali prelevati mediante sondaggi. L'esame dei requisiti cui devono soddisfare le sementi può essere effettuato al momento del controllo a posteriori. L'organizzazione dei saggi ed i relativi risultati sono sottoposti alla valutazione del Comitato di cui all'articolo 21.

**▼ B**

2. In una prima fase, gli esami comparativi servono ad armonizzare i metodi tecnici di certificazione per ottenere l'equivalenza dei risultati. Conseguito tale obiettivo gli esami comparativi formeranno oggetto di una relazione annuale d'attività da notificarsi in via riservata agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione determina secondo la procedura prevista nell'articolo 21, la data alla quale la relazione è redatta per la prima volta.

3. La Commissione adotta secondo la procedura prevista nell'articolo 21, le disposizioni necessarie per effettuare gli esami comparativi. Sementi di cereali raccolte in paesi terzi possono essere incluse negli esami comparativi.

**▼ M32***Articolo 21*

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito dall'articolo 1 della decisione 66/399/CEE (in appresso denominato il «Comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

**▼ M2***Articolo 21 bis***▼ M5**

Le modifiche da apportare al contenuto degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21.

**▼ M20***Articolo 21 ter*

Le modifiche da apportare agli allegati per fissare le condizioni cui devono soddisfare le colture e le sementi di ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e le altre specie i cui ibridi sono inclusi nel campo d'applicazione della presente direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 ter, nonché le condizioni cui devono soddisfare le

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

**▼ M20**

colture e le sementi delle varietà ad impollinazione incrociata di triticales, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

**▼ B***Articolo 22*

Con riserva delle tolleranze previste nell' ► **M20** allegato II, punto 2 ◀ circa la presenza di organismi nocivi, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

**▼ M28***Articolo 22 bis*

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 21, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda:

- a) le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente,
- b) le condizioni di commercializzazione di sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 70/457/CEE del Consiglio e sono associate con specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate dall'erosione genetica,
- c) le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.

2. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti punti:

- i) nel caso della lettera b) le sementi di queste specie devono essere di provenienza nota approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;
- ii) nel caso della lettera b) pertinenti restrizioni quantitative.

**▼ B***Articolo 23*

Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1° luglio 1968, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, e non oltre il 1° luglio 1969 le disposizioni necessarie per conformarsi alle altre disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

**▼ M24**

Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi:

- alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, per ciò che attiene:
  - alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca, o dopo di essa, qualora i campi di produzione delle sementi siano stati seminati anteriormente a tale data, oppure
  - alle altre sementi se sono state certificate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c),
- alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, per quanto concerne la limitazione ai «piccoli quantitativi»
- alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo I, per le sementi di *Hordeum vulgare* L.
- alle disposizioni dell'articolo 16, nei limiti delle tradizionali correnti di scambi e per soddisfare le esigenze di produzione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca,

ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 31 dicembre 1992 per quanto riguarda il primo e quarto trattino, ed

**▼ M24**

entro il 31 dicembre 1994 per quanto riguarda il secondo e terzo trattino.

La Repubblica federale di Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, diverse da quelle indicate al primo trattino, secondo sottottrattino, siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.

**▼ M1***Articolo 23 bis***▼ M20**

Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21, uno Stato membro può chiedere di essere totalmente o parzialmente dispensato dall'applicazione della presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1:

- a) per quanto riguarda le specie seguenti:
  - scagliola,
  - sorgo,
  - erba sudanese;
- b) per quanto riguarda altre specie se non esiste normalmente riproduzione o commercializzazione delle sementi di tale specie nel suo territorio;

**▼ B***Articolo 24*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼ **M8**

## ALLEGATO I

## CONDIZIONI CUI DEVE SODDISFARE LA COLTURA

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile ► **M16** e in particolare, nel caso del sorgo, da fonti di *Sorghum halepense*: ◀

Coltura	Distanze minime
1	2
Phalaris canariensis, Secale cereale ► <b>M26</b> , ad esclusione degli ibridi ◀:	
— per la produzione di sementi di base	300 m
— per la produzione di sementi certificate	250 m
Sorghum spp.	300 m
Triticosecale, varietà ad autofecondazione:	
— per la produzione di sementi di base	50 m
— per la produzione di sementi certificate	20 m
Zea mays	200 m

▼ **M16**▼ **M20**▼ **M8**

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. ► **M31** La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di una coltura di linea «inbred», identità e purezza sufficiente relativamente ai suoi caratteri. Per la produzione di sementi di varietà ibride, le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità o la ristorazione della fertilità. ◀

In particolare le colture di ► **M18** *Oryza sativa* ◀, *Phalaris canariensis*, *Secale cereale*, ► **M26** , ad esclusione degli ibridi, ◀ ► **M16** *Sorghum* spp. ◀ e *Zea mays* devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni:

- A. *Phalaris canariensis*, *Secale cereale* ► **M26** ad esclusione degli ibridi ◀:

il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

- 1 per 30 m<sup>2</sup> per la produzione di sementi di base,
- 1 per 10 m<sup>2</sup> per la produzione di sementi certificate.

- B. *Zea mays*:

- a) la percentuale in numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà, alla linea «inbred» o al componente non deve superare:

- aa) per la produzione di sementi di base:

- i) linea «inbred»: 0,1,
- ii) ibridi semplici, ciascun componente: 0,1,
- iii) varietà ad impollinazione libera: 0,5,

▼ **M8**

- bb) per la produzione di sementi certificate:
- i) componenti di varietà ibride
    - linea «inbred»: 0,2,
    - ibrido semplice: 0,2,
    - varietà ad impollinazione libera: 1,0,
  - ii) varietà ad impollinazione libera: 1,0,
- b) per la produzione di sementi di varietà ibride devono essere rispettate anche le seguenti norme o condizioni:
- (aa) le piante del componente maschile devono emettere una sufficiente quantità di polline quando le piante del componente femminile sono in fioritura
  - (bb) dove il caso lo richieda l'emasculazione deve essere effettuata
  - (cc) allorché il 5 % o più di piante del componente femminile presenta stigma ricettivi, la percentuale di piante di questo componente che abbiano emesso polline o emettano polline non deve superare:
    - 1 all'atto di ciascuna ispezione ufficiale in campo,
    - 2 per l'insieme delle ispezioni ufficiali in campo.

Le piante sono considerate come aventi emesso o emettenti polline qualora, su una lunghezza di 50 mm o più dell'asse principale o ramificazioni della infiorescenza maschile, le antere siano fuoriuscite dalle glume ed abbiano emesso o emettano polline.

▼ **M16**C. *Sorghum* spp.

- a) la percentuale di piante di una specie di «*Sorghum*» diversa dalla specie della coltura o di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea consanguinea o alla componente non deve superare:
- aa) per la produzione di sementi di base:
    - i) alla fioritura: 0,1 %
    - ii) alla maturazione: 0,1 %
  - bb) per la produzione di sementi certificate:
    - i) piante della componente maschile che hanno disseminato il polline quando le piante della componente femminile presentavano stigmi ricettivi: 0,1 %
    - ii) piante della componente femminile:
      - alla fioritura: 0,3 %
      - alla maturazione: 0,1 %
- b) per la produzione di sementi certificate ► **M17** di varietà ibride ◀ devono essere soddisfatte le norme o le condizioni seguenti:
- aa) le piante della componente maschile devono disseminare una quantità sufficiente di polline quando le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi;
  - bb) se le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi, la percentuale di piante di detta componente che hanno disseminato o disseminano polline non deve superare lo 0,1 %.

▼ **M17**

- c) le colture di varietà ad impollinazione libera o di varietà sintetiche di *Sorghum* spp. devono essere conformi alle norme seguenti: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:
- 1 per 30 m<sup>2</sup> per la produzione di sementi di base,
  - 1 per 10 m<sup>2</sup> per la produzione di sementi certificate

**▼ M18**D. *Oryza sativa*:

il numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come piante spontanee o piante a grani rossi non deve superare:

- 0 per la produzione di sementi di base,
- 1 per 50 m<sup>2</sup> per la produzione di sementi certificate.

**▼ M26**

## 3 bis. Ibridi di segala:

- a) La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare un'impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura	Distanza minima
1	2
Per la produzione di sementi di base	
— ove si ricorra alla maschiosterilità	1 000 m
— ove non si ricorra alla maschiosterilità	600 m
Per la produzione di sementi certificate	500 m

- b) La coltura deve presentare sufficiente identità e purezza relativamente ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità.

In particolare, la coltura deve essere conforme alle seguenti norme o altre condizioni:

- i) il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi al componente non deve superare:
- 1 per 30 m<sup>2</sup> per la produzione di sementi di base,
  - 1 per 10 m<sup>2</sup> per la produzione di sementi certificate; tale regola si applica nelle ispezioni ufficiali in campo unicamente al componente femminile;
- ii) nel caso delle sementi di base, se viene fatto ricorso alla maschiosterilità, il livello di sterilità del componente maschiosterile deve essere pari almeno al 98 %.
- c) Se del caso, le sementi certificate devono essere prodotte in coltura combinata tra un componente maschiosterile femminile e un componente maschile a scopo di ristabilimento della maschiosterilità.

**▼ M31**

## 3 ter. Colture destinate a produrre sementi certificate di ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione

- a) La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare un'impollinazione estranea indesiderabile:

- la distanza minima del componente femminile è di 25 metri da qualsiasi altra varietà della stessa specie, ad eccezione di una coltura del componente maschile.
- questa distanza può non essere osservata se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione esterna indesiderabile.

- b) La coltura deve presentare sufficiente identità e purezza relativamente ai caratteri dei componenti.

Quando la semente è prodotta mediante ricorso ad un agente di ibridazione chimico la coltura deve essere conforme alle seguenti norme o altre condizioni:

- i) la purezza varietale minima (%) di ciascun componente deve essere pari:
- per l'avena, l'orzo, il riso, il frumento, il frumento duro e la spelta: al 99,7 %
  - per le varietà di triticale ad autofecondazione: al 99,0 %
- ii) il livello minimo di ibridità deve essere pari al 95 %. L'ibridità percentuale deve essere valutata conformemente ai metodi eventualmente seguiti a livello internazionale. Nei casi in cui l'ibridità è determinata nel corso dell'esame delle sementi anteriormente alla certificazione non è necessario determinarla nel corso dell'ispezione sul campo.

**▼ M8**

4. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi, in particolare le *Ustilagineae*, è tollerata nella misura più limitata possibile.

**▼ M29**

5. La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale.

**▼ M8**

Queste ispezioni in campo devono essere effettuate secondo le condizioni seguenti:

- A. lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato;
- B. si deve procedere a un numero di ispezioni in campo che sia almeno il seguente:

- (a) per *Avena sativa*, ► **M11** *Hordeum vulgare* ◄, *Oryza sativa*, *Phalaris canariensis*, ► **M20** *Triticosecale*, ◄ *Triticum aestivum*, *Triticum durum*, *Triticum spelta*, *Secale cereale*: 1;

- (b) ► **M16** per *Sorghum* spp. ◄ e *Zea mays* durante il periodo di fioritura

(aa) varietà ad impollinazione libera: 1;

(bb) linee «inbred» o Ibridi: 3.

Quando il precedente colturale dell'anno in corso o dell'anno prima è costituito da una coltura di ► **M16** *Sorghum* spp. ◄ e *Zea mays*, si deve effettuare almeno una particolare ispezione in campo al fine di accertare la rispondenza alle condizioni di cui al punto 1 del presente allegato:

- C. l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate del presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.



▼ **M8**

## ALLEGATO II

## Condizioni cui devono soddisfare le sementi

1. ► **M31** La semente deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di una semente di linea «inbred», identità e purezza sufficiente relativamente ai suoi caratteri. Per le sementi di varietà ibride, le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai caratteri dei componenti. ◀

In particolare le sementi delle specie qui appresso elencate devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni:

- A. Avena sativa, ► **M11** *Hordeum vulgare* ◀, *Oryza sativa*, *Triticum aestivum*, *Triticum durum*, *Triticum* ► **M20** *spelta* *comunque diverso dagli ibridi* ◀

Categoria	Purezza minima varietale (%)
1	2
Sementi di base	99,9
Sementi certificate, 1ª generazione	99,7
Sementi certificate, 2ª generazione	99,0

La purezza varietale minima deve essere esaminata principalmente mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I.

▼ **M20**

- A bis. Varietà di triticosecale ► **M31**, diverse dagli ibridi, ◀ ad autofecondazione

Categoria	Purezza minima varietale (%)
Sementi di base	99,7
Sementi certificate, 1ª generazione	99,0
Sementi certificate, 2ª generazione	98,0

La purezza minima varietale è esaminata principalmente mediante ispezioni sul campo di produzione effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I.

▼ **M31**

- A ter. Ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione.

La purezza varietale minima della semente della categoria «semente certificata» è pari al 90 %. Essa è esaminata mediante controlli ufficiali a posteriori su un'adeguata proporzione di campioni.

▼ **M8**

- B. ► **M16** *Sorghum spp. e* ◀ *Zea mays*

Dove per la produzione di sementi certificate di varietà ibride un componente femminile maschio-sterile ed un componente maschile che non ristori la maschiofertilità siano stati utilizzati, le sementi devono essere ottenute:

- o miscelando, in proporzione propria alla varietà, lotti di sementi prodotte attraverso l'impiego, da una parte, di un componente femminile maschio-sterile e, dall'altra, di un componente femminile maschio-fertile;
- o allevando, in proporzione propria alla varietà, componenti femminili maschio-sterili e componenti femminili maschio-fertili. La proporzione entro questi due componenti deve essere controllata mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I.

**▼ M26**

## C. Ibridi di segala

Le sementi possono essere certificate come «sementi certificate» soltanto se è stato tenuto debito conto dei risultati di un controllo ufficiale a posteriori, fondato su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente ed eseguito durante il periodo vegetativo delle sementi presentate per la certificazione di cui sopra, al fine di accertarsi che le sementi di base rispondevano per quanto riguarda i caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità, alle condizioni stabilite dalla presente direttiva per le sementi di base in materia di identità e purezza.

**▼ M8**

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

## A. Tavola

▼ **M8**

Specie e categoria	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante compresi i grani rossi di <i>Oryza sativa</i> in un campione del peso stabilito all'allegato II (SIC: III), colonna 4 (totale per colonna)						
			Altre specie di piante (a)	Grani rossi di <i>Oryza sativa</i>	Altre specie di cereali	Specie di piante diverse da cereali	<i>Avena fatua</i> , <i>Avena sterilis</i> , <i>Avena ludoviciana</i> , <i>Lolium temulentum</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Agrostemma githago</i>	<i>Panicum spp.</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Avena sativa</i> , ► <b>M11</b> <i>Hordeum vulgare</i> ◄, <i>Triticum aestivum</i> , <i>Triticum durum</i> , <i>Triticum spelta</i> : — sementi di base — sementi certificate di 1a e 2a generazione	85 85 ► <b>M21</b> (d) ◄	99 98	4 10	5	1 (b) 7	3 7	0 (c) 0 (c)	1 3	
<i>Phalaris canariensis</i> : — sementi di base — sementi certificate	75 75	98 98	4 10		1 (b) 5		0 (c) 0 (c)		
<i>Oryza sativa</i> : — sementi di base — sementi certificate di 1a riproduzione — sementi certificate di 2a riproduzione	80 80 80	98 98 98	4 10 15	► <b>M18</b> 1 ◄ ► <b>M18</b> 3 ◄ ► <b>M18</b> 5 ◄					1 3 3
Secale cereale: — sementi di base — sementi certificate	85 85	98 98	4 10		1 (b) 7	3 7	0 (c) 0 (c)	1 3	
<i>Sorghum spp.</i>	80	98	0						
Triticosecale — sementi di base — sementi certificate della 1a e della 2a riproduzione	► <b>M30</b> 80 ◄ ► <b>M30</b> 80 ◄	98 98	4 10		1 (b) 7	3 7	0 (c) 0 (c)	1 3	
<i>Zea mays</i>	90	98	0						

▼ **M16**▼ **M20**▼ **M8**

▼ **M8**

B. Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui al punto 2, lettera A, del presente allegato:

- (a) il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 4 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 5 a 10.
- (b) Un secondo seme non deve essere considerato come impurezza qualora un secondo campione dello stesso peso sia esente da semi di altre specie di cereali.
- (c) La presenza di un seme di *Avena fatua*, *Avena sterilis*, *Avena ludoviciana* o *Lolium temulentum* in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie.

▼ **M25**

- (d) nel caso delle varietà di *Avena sativa* ufficialmente classificate come varietà del tipo «avena nuda», la facoltà germinativa minima è ridotta al 75 % del seme puro. In tal caso, l'etichetta ufficiale reca l'indicazione «facoltà germinativa minima 75 %»

▼ **M26**

3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile.

In particolare le sementi devono esser conformi alle seguenti norme per quanto concerne la *Claviceps purpurea* (numero massimo di sclerosi o frammenti di sclerosi in un campione del peso stabilito nella colonna 3 dell'allegato III).

Categoria	Claviceps purpurea
1	2
Cereali diversi dagli ibridi di segala:	
— sementi di base	1
— sementi certificate	3
Ibridi di segala:	
— sementi di base	1
— sementi certificate	4 <sup>(a)</sup>

<sup>(a)</sup> La presenza di cinque sclerosi o frammenti di sclerosi in un campione del peso prescritto è ritenuta conforme alle norme se un secondo campione dello stesso peso contiene non più di quattro sclerosi o frammenti di sclerosi.

▼ **M8**

## ALLEGATO III

## PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI

Specie	Peso massimo d'un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per le determinazioni in numero di semi di cui all'allegato II, punto 2, lettera A, colonne da 4 a 10, e all'allegato II, punto 3 (grammi)
1	2	3	4
Avena sativa, ▶ <b>M11</b> Hordeum vulgare ◀, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, ▶ <b>M20</b> Triticosecale ◀	▶ <b>M18</b> 25 ◀	1 000	500
Phalaris canariensis	10	400	200
Oryza sativa	▶ <b>M18</b> 25 ◀	400	200
▼ <b>M16</b> Sorghum spp.	10	1 000	900
▼ <b>M8</b> Zea mays, sementi di base linee «inbred»	▶ <b>M13</b> 40 ◀	250	250
Zea mays, sementi di base da linee «inbred» e sementi certificate	▶ <b>M13</b> 40 ◀	1 000	1 000

▼ **M18**

Il peso di un lotto non può eccedere per più del 5 % il peso massimo prescritto.

▼ B

## ALLEGATO IV

## Etichetta

## A. Indicazioni prescritte

a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

▼ M1

1. Normativa ► M27 CE ◀
2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi.

▼ B

3. Numero di riferimento del lotto

▼ M9

- 3 bis. mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso ...» (mese, anno)
  - o
  - mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: «campione prelevato ...» (mese, anno).

▼ B

4. Specie, ► M20 indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini ◀

▼ M20

5. Varietà indicata almeno in caratteri latini

▼ B

6. Categoria
7. Paese di produzione

▼ M4

8. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi.

▼ M6

- 8 bis. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale.

▼ M20

9. Nel caso di varietà ibride o linee inbred:
  - per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammessi conformemente alla direttiva 70/457/CEE: il nome di questo componente, con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»;
  - per le sementi di base negli altri casi: il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»;
  - per le sementi certificate: il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine «ibrido»;

▼ M7

10. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato ... (mese ed anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.

▼ M20

Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

▼ B

b) Per i miscugli di sementi:

1. «Miscuglio» (specie o ► M20 varietà ◀)
2. Servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro

**▼ B**

3. Numero o di riferimento del lotto

**▼ M9**

3 bis. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso ...»  
(mese, anno)

**▼ B**

4. Specie, categoria, varietà, paese di produzione e proporzione in peso di ciascuna delle componenti; ► **M20** i nomi delle specie e delle varietà sono indicati almeno in caratteri latini. ◀

**▼ M4**

5. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi.

**▼ M6**

6. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulari, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale.

**▼ M7**

7. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa di tutte le componenti del miscuglio, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato ... (mese ed anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.

**▼ M12**

8. La menzione: «Commercializzazione ammessa esclusivamente ...»  
(Stato membro interessato).

**▼ B**

B. *Dimensioni minime*

110 mm × 67 mm

▼ **M20***ALLEGATO V***Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro***A. Indicazioni prescritte per l'etichetta*

- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.
- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola «componente».
- Categoria.
- Nel caso di varietà ibride, la parola «ibrido».
- Numero di riferimento del campo della partita.
- Peso netto o lordo dichiarato.
- La menzione «sementi non definitivamente certificate»

Conformemente alle procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

*B. Colore dell'etichetta*

L'etichetta è di colore grigio.

*C. Indicazioni prescritte per il documento*

- Autorità che rilascia il documento.
- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza in(SIC!)i nomi degli autori, in caratteri latini.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Il numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
- Quantità di sementi raccolte e numero di colli.
- Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.
- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono.
- Se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi